



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

  
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0007977**  
del 03/07/2019 ore 16:11:22  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/VGL/af

Roma, 3 luglio 2019

*Informativa n. 58/2019*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Richiesta di accesso civico inviata a tutti gli Ordini da Confintesa Funzione Pubblica (Rif. Prot. n. 67/19) – Individuazione Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del personale degli Ordini - Adempimento obblighi di trasparenza.

Gentili Presidenti,

nelle ultime settimane il Consiglio Nazionale ha ricevuto, da parte di numerosi Ordini territoriali, varie richieste di chiarimento e supporto in relazione agli adempimenti sollecitati dall'Organizzazione sindacale Confintesa Funzione Pubblica attraverso la comunicazione in oggetto, allegata alla presente (All.1).

Dall'esame delle richieste pervenute è emersa l'esigenza di confermare agli Ordini la sussistenza dell'obbligo di individuazione dell'Ufficio fornendo, al contempo, le principali indicazioni operative in merito alle modalità di adempimento.

La richiesta di accesso civico in questione è direttamente rivolta a pubblicizzare l'avvenuta individuazione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 33/2013, infatti, tutte le amministrazioni devono pubblicare le informazioni concernenti la propria organizzazione (articolazione degli uffici, competenze, nomi dei responsabili, recapiti...) all'interno dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione Organizzazione/Articolazione degli Uffici.

In effetti, la richiesta di accesso civico appare indirettamente finalizzata a sollecitare la costituzione dell'Ufficio laddove non sia già stato istituito ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Sul punto, il Consiglio Nazionale non può che confermare l'applicabilità del citato art. 55-bis anche agli Ordini territoriali i quali, ai sensi di legge, *"secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, devono individuare l'ufficio competente per le infrazioni (dei dipendenti) punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, attribuendone la titolarità e la responsabilità"*.

Proprio in ragione delle peculiarità organizzative e delle dimensioni strutturali delle diverse realtà amministrative, la medesima disposizione prevede anche la possibilità di stipulare una convenzione per gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio da individuare. (art. 55-bis, co. 3).

Sotto il profilo applicativo, l'adempimento richiede necessariamente un'operazione di adattamento alle specifiche caratteristiche organizzative del settore, da effettuarsi tenendo conto dei principi generali e

dei criteri elaborati nel corso degli anni dalla prassi e dalla giurisprudenza formatesi in materia.

Dunque, l'individuazione della competenza disciplinare, essendo un atto di natura organizzativa, deve sempre avvenire con delibera di Consiglio.

Per quanto attiene alla composizione dell'Ufficio, pur non potendo escludere, in linea di principio, la possibilità di composizione monocratica (potendo astrattamente essere rappresentato da una sola persona fisica)<sup>1</sup>, si ritiene che la soluzione da preferire sia quella di nominare un Collegio di tre o cinque membri, espressione di una base territoriale ampia, di dimensione anche sovregionale, procedendo sulla base di una convenzione tra diversi Ordini. Per gli Ordini di piccole dimensioni, la scelta di aggregarsi per nominare un collegio unificato è la forma di adempimento più rispondente alla ratio della norma. Inoltre, questo tipo di soluzione garantisce la corretta applicazione del principio di terzietà dell'Ufficio, che postula la distinzione - sul piano organizzativo - con la struttura nella quale opera il dipendente<sup>2</sup>.

In relazione al diverso profilo dei requisiti dei soggetti da nominare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confermato che nelle amministrazioni locali prive di dirigenza la responsabilità può essere riconosciuta in capo a un funzionario. Inoltre, in accordo con la norma che delimita l'individuazione delle funzioni all'ambito della propria organizzazione - prescrivendo, al contempo, l'invarianza dei costi (art. 54-bis, commi 2 e 3) - si ritiene debba trattarsi di componenti interni, vale a dire dirigenti o funzionari del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove possibile, in possesso di competenze giuridiche<sup>3</sup>. Per le suddette ragioni di terzietà è da evitare la nomina di un componente del Consiglio.

Per quanto sopra, si raccomanda agli Ordini che ancora risultano privi dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di deliberare l'attribuzione e la titolarità delle funzioni per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, attivando apposita convenzione con gli altri Ordini.

Si raccomanda, altresì, una volta effettuata la nomina, di procedere con la pubblicazione delle informazioni nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente sopra indicata.

Della presente Nota viene data comunicazione anche a Confintesa Funzione Pubblica affinché tenga conto, ai fini delle verifiche in atto, dei tempi necessari per l'attuazione degli adeguamenti organizzativi a livello territoriale.

Si allega alla presente Nota un Fac-simile di convenzione per l'esercizio della competenza disciplinare in via unificata.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



<sup>1</sup> Cass., Sent. 12 giugno 2015, n. 12245 (cfr. anche Cass. n.10600/2004 e Cass. n.20981/2009).

<sup>2</sup> Cass., Sez. Lavoro, Sent. 16 agosto 2018, n. 20749.

<sup>3</sup> Si veda la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010.

Roma, 30 maggio '19 prot. 67

**Ai Presidenti  
Ai Responsabili della Trasparenza  
degli Ordini provinciali dei Dottori Commercialisti  
LORO SEDI - PEC**

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO**

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La sottoscritta Claudia Ratti nata a Bari il 18/12/1967 nella qualità di legale rappresentante della Federazione CONFINTESA Funzione Pubblica con sede in Roma in Corso Vittorio Emanuele II n.326 email [info@confintesaafp.it](mailto:info@confintesaafp.it) e [c.ratti@confintesaafp.it](mailto:c.ratti@confintesaafp.it)

**CONSIDERATA**

l'omessa pubblicazione    ovvero     la pubblicazione parziale  
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito  
[www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it) [1]

**Costituzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis D.lgs. 165/2001**

**Norma che impone la pubblicazione: art. 13 D.lgs. 33/2013**

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

Corso Vittorio Emanuele II n.326 Roma -00186 -

email [info@confintesaafp.it](mailto:info@confintesaafp.it) e [c.ratti@confintesaafp.it](mailto:c.ratti@confintesaafp.it)

(Si allega copia del documento di identità)

Firma



\* dati obbligatori

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)**

#### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali verranno trattati dal CNDCEC per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

#### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

#### **3. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

#### **5. Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

#### **6. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è il CNDCEC con sede in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale del CNDCEC con uffici in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma

## CONVENZIONE

### PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001

#### TRA

- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ C. F. C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente \_\_\_\_\_;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ C. F. C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente \_\_\_\_\_;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ C. F. C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente \_\_\_\_\_;
- **L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ C. F. C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente \_\_\_\_\_,

congiuntamente indicate come le **"Parti"**

#### VISTO

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico in materia di Pubblico Impiego", con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI "Responsabilità Disciplinare";
- l'art. 58 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139, istitutivo degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

#### PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (da ora in avanti "l'Ufficio") e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- gli Ordini summenzionati hanno espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l'Ufficio, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l'esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà

## **SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE**

### **Art.1 – istituzione dell'Ufficio unico competente per i procedimenti disciplinari**

E' istituito tra le Parti l'Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari per gli Odcec di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

### **Art. 2 – Composizione**

L'Ufficio è composto dai seguenti soggetti:

- a. Il Dirigente dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome
- b. Il Funzionario Responsabile Risorse umane dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome
- c. Il Funzionario \_\_\_\_\_ dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome
- d. Il Funzionario \_\_\_\_\_ dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome
- e. Il Funzionario \_\_\_\_\_ dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome

La nomina di nuovi componenti o la sostituzione di quelli già indicati deve avvenire su proposta di uno degli enti aderenti con il consenso degli altri.

### **Art. 3 Compiti**

All'Ufficio è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile di ogni ODCEC aderente.

L'Ufficio gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

### **Art. 4 Spese di funzionamento**

Il presente accordo non comporta oneri e spese aggiuntive.

Per l'operatività dell'Ufficio ciascun ente mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

**Art. 5 – Soggetti aderenti**

Alla presente Convenzione potranno aderire altri Ordini territoriali, previo consenso degli attuali firmatari;

**Art. 6 - Durata e decorrenza**

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata fino a deliberazioni contrarie da parte di ciascuno degli enti aderenti.

Città \_\_\_\_\_ , Data \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome

Il Presidente dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome

Il Presidente dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome

Il Presidente dell'ODCEC di \_\_\_\_\_ Nome Cognome